



# Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Adeguamento delle rendite al rincaro)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2023<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

### *Art. 33<sup>ter</sup> cpv. 6*

<sup>6</sup> In deroga ai capoversi 1–4, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie, una tantum, fissando l'indice delle rendite esclusivamente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'anno 2022. Per la fissazione dell'indice delle rendite tiene conto degli aumenti delle rendite non concessi tra il mese di gennaio del 2023 e la data di entrata in vigore della modifica del ...<sup>3</sup>.

### *Art. 102 cpv. 3*

<sup>3</sup> La Confederazione non partecipa alle uscite derivanti dall'aumento delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 6.

### *Art. 103 cpv. 1<sup>quinquies</sup>*

<sup>1</sup><sub>quinquies</sub> Dalle uscite annue dell'assicurazione sono dedotte le uscite derivanti dall'aumento delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 6. Sono determinanti non le uscite effettive derivanti dall'aumento delle rendite, bensì una stima basata sul conto AVS definitivo per il 2023 e per il 2024. Questa stima è effettuata dall'Ufficio federale competente.

<sup>1</sup> FF 2023 599

<sup>2</sup> RS 831.10

<sup>3</sup> RU 2023 ...

## II

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]<sup>4</sup>). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; deve porre in vigore la legge al più tardi il ... [*il primo giorno del quarto mese seguente la sua adozione*]. La legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024.